

Allegato "B" al repertorio n. 40.903/13.610

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DRAVELLI ETS"

§§§

Premessa

Traendo la propria storia politica dall'antifascismo, dalla lotta del movimento operaio e dalla storia della liberazione italiana, la Fondazione Dravelli si pone come missione, oltre al perseguimento dei fini individuati nel presente statuto, di rendere omaggio celebrando le figure più rappresentative del mondo associativo ed, in modo particolare, Tom Benetollo, Mario Dravelli, Maurizio Collino e Cesare Mola attraverso un'iniziativa che ne onori la memoria e ne ricordi l'opera e l'impegno nella diffusione degli ideali e dei principi.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DRAVELLI ETS".

La Fondazione assume il modello di fondazione di partecipazione e risponde ai principi e allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore così come disciplinati dal Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117/2017, di seguito CTS), nel più vasto genere delle Fondazioni di diritto privato, disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri (TO), Via Praciosa 11.

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, essa si propone di svolgere e sostenere le seguenti attività, di cui alle seguenti lettere contenute nel comma 1 dell'art. 5 CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione promuoverà inoltre la diffusione, sviluppo e difesa dei valori e principi dell'associazionismo democratico ed antifascista italiano attraverso lo studio e la conoscenza della sua storia, della vita, del pensiero e delle opere delle sue figure più rappresentative nonché attraverso lo studio dei suoi rapporti con il movimento operaio e le sue organizzazioni politiche, sindacali e mutualistiche. A tal fine la Fondazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

raccogliere opere, scritti, articoli, documenti, pubblicazioni, materiale fotografico e cinematografico;

provvedere alla tutela, conservazione, diffusione e distribuzione con qualsivoglia mezzo del materiale, rendendolo disponibile a chiunque interessato;

approfondire lo studio della storia, del pensiero politico e culturale nel e del mondo associativo;

promuovere, realizzare e sovvenzionare, anche in collaborazione con altri enti, istituti o privati attività culturali;

manifestazioni, convegni, riunioni, seminari e borse di studio e di ricerca al fine di sviluppare, diffondere e valorizzare la funzione sociale e culturale dell'associazionismo anche in rapporto alla storia del movimento operaio delle sue organizzazioni, alla storia contemporanea italiana, alla guerra di liberazione, alla nascita della Repubblica Italiana ed alla Costituzione Repubblicana, alla storia dei partiti e dei movimenti politici;

promuovere, realizzare e sovvenzionare l'erogazione di servizi a sostegno dell'associazionismo e della cultura;

promuovere, finanziare e sostenere la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una banca dati consultabili sia localmente sia digitalmente;

promuovere e realizzare iniziative e ricerche volte al monitoraggio del mondo associativo italiano e non;

promuovere ed organizzare iniziative editoriali;

promuovere attività di formazione e sostenere progetti attivi nel campo sociale;

organizzare e /o promuovere, seminari di formazione a favore di operatori sociali o direttamente a favore di soggetti in condizioni di svantaggio o disagio sociale;

progettare, promuovere ed organizzare progetti/interventi di animazione e di sviluppo di comunità in contesti territoriali difficili;

sostenere l'attività di enti, istituzioni ed associazioni che perseguano gli stessi fini ed obiettivi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti ai sensi della normativa richiamata dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Altresì, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione procede al conseguimento dei suoi scopi con i seguenti proventi:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- da contributi attribuiti da enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie e connesse.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 4 – FONDATORI, RECESSO E DECADENZA

Secondo il modello della Fondazione di partecipazione, la pluralità dei Fondatori ha le competenze previste dal presente statuto, da esercitarsi attraverso un organo assembleare. Nuovi Fondatori possono essere ammessi previa delibera dell'assemblea dei Fondatori, secondo quanto previsto dal presente statuto, purché aderenti o iscritti alla rete associativa ARCI APS. Il venir meno di tale adesione comporterà la decadenza dalla qualifica rivestita.

I Fondatori possono recedere in qualsiasi momento dalla Fondazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della insussistenza di ragioni di debito dell'interessato nei confronti della Fondazione, prenderà atto del recesso senza indugio cancellandone il nominativo.

Qualora sussistano ragioni di debito del Fondatore nei confronti della Fondazione, questi dovrà provvedere ad estinguerle nei termini che all'uopo gli verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso sarà valido ed efficace a decorrere dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) l'Assemblea dei Fondatori;
- 4) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione nei limiti delle facoltà attribuitigli dal presente statuto e dei poteri che potranno essere al medesimo delegati, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di amministrazione e ne presiede le riunioni.

La signora Antonia Fortunato riveste la carica di Presidente a vita della Fondazione, salvo dimissioni o revoca per gravi inadempienze o impossibilità di adempiere alle sue funzioni, ritenute tali dall'Assemblea dei Fondatori, la quale provvederà ad eleggere un nuovo Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sottoporre al medesimo le proposte di deliberazione ritenute opportune o proposte dai consiglieri;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Inoltre, al Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione contestuale o anche successiva rispetto alla sua nomina, nei limiti di volta in volta stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni e prerogative sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 26 del CTS, è organo di amministrazione della Fondazione il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina.

I consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili e possono essere confermati per non più di tre mandati. Mantengono la carica sino alla designazione dei componenti successivi.

Le nomine sono effettuate, su proposta del Presidente, a maggioranza dall'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso di mancata designazione, qualsiasi sia il motivo che l'ha determinata, provvede insindacabilmente il Presidente pro tempore della Fondazione.

Se per dimissioni o per altra causa vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori provvederanno alle sostituzioni e i nuovi

consiglieri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Tuttavia, l'esecuzione di investimenti del patrimonio e l'acquisto ed alienazione di beni mobili registrati ed immobili devono essere previamente autorizzati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente le iniziative a cui la Fondazione darà seguito e ne definisce l'impegno economico.

Nell'ambito delle sue funzioni, il Consiglio è competente a:

- approvare annualmente un piano di attività con indicazione dei progetti da realizzare e delle risorse economiche necessarie; tale piano potrà essere modificato e/o integrato anche successivamente con l'approvazione di nuove iniziative;
- nominare e revocare, in quest'ultimo caso ove sussista una giusta causa, il Vice Presidente il quale svolge le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo quando obbligatorio per legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori;
- redigere il bilancio preventivo e lo comunica annualmente ai Fondatori;
- approvare l'eventuale regolamento della Fondazione;
- deliberare l'accettazione delle elargizioni, donazioni e lasciti;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Presidente o dal Vice Presidente, ove nominato;
- delegare parte dei suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, al Presidente e/o ad altro o altri suoi membri, e nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione del Consiglio di amministrazione avviene a cura del Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica o con ogni mezzo che assicuri la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà comunque essere convocato dal Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constatare da verbali che, redatti a cura di un consigliere facente funzioni di segretario, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente della riunione, saranno trascritti nell'apposito libro.

Le riunioni si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori, riunita con le modalità di cui al successivo articolo, provvede a:

- nominare il Presidente, il Consiglio di amministrazione, l'organo di controllo, di revisione legale dei conti, quando obbligatorio, determinandone eventuali emolumenti comunque nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore o da altra normativa inderogabile richiamata;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei Fondatori;
- approvare il bilancio di esercizio e quello sociale, quest'ultimo quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS;
- deliberare ogni modifica del presente Statuto e lo scioglimento della Fondazione;
- deliberare su investimenti del patrimonio e l'acquisto ed alienazione di beni mobili registrati ed immobili;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dal presente statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 – RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, in tempo utile per il suo deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Può essere convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da non meno di un terzo dei Fondatori o dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta fatta pervenire almeno quindici giorni prima della seduta a ciascun Fondatore, anche a mezzo posta elettronica. La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e deve essere affissa altresì, nello stesso termine, nella sede della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ammissione e l'esclusione di nuovi Fondatori, la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o scioglimento della Fondazione devono essere deliberati all'unanimità dei Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo non può essere nominati per un periodo superiore a quattro esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Fondatori

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo stesso sono quelle indicate nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui sia obbligatoria la revisione. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo e revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini previsti dall'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 del CTS, deve depositare presso il RUNTS e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 14 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, oltre le scritture prescritte per legge, ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei Fondatori;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei Fondatori, in cui devono essere trascritti i relativi verbali;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi della Fondazione.

ARTICOLO 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore di secondo livello, individuati nella rete associativa ARCI APS, secondo le disposizioni che saranno date dall'assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, per quanto non previsto dal Codice, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

In originale firmato:

FORTUNATO ANTONIA

GIANDOMENICO BONITO – Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso

Torino,